

Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari

AVVISI MISSION INNOVATION

17 Aprile 2025

DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE

1. In che modalità si possono presentare le domande di chiarimento sull'Avviso? Esiste un termine di presentazione?

Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Avviso potranno essere richiesti entro e non oltre il 03/06/2025 all'indirizzo di posta elettronica bandi-mi-2025@rse-web.it dal quale sarà inviata una risposta automatica quale conferma di ricezione. Riceveranno risposta solo le domande di interesse generale che saranno pubblicate, con le dovute modifiche e le relative risposte, come "domande poste frequentemente – FAQ" sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Possono le imprese e le start-up non ancora operative sul mercato, che quindi non hanno avviato la produzione e di conseguenza prive del fatturato derivante dalla commercializzazione, partecipare ad una compagine progettuale?

Come previsto dall'art. 4, comma 8, lett. d) e h) dell'Avviso, sia il Capofila che tutte le imprese partecipanti alla compagine, alla data di presentazione della Proposta di progetto devono:

- disporre, al momento del pagamento del contributo, di una Sede operativa nel territorio dello Stato italiano con una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell'impresa;
- disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato.

3. Possono le grandi imprese ottenere un'intensità massima di aiuto pari al 65% per le attività di Ricerca Industriale anche se non in partenariato con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza?

Le intensità del contributo sono disciplinate dall'art. 9 dell'avviso.

All'intensità di contributo base del 50% per Ricerca industriale (RI) una Grande Impresa può aggiungere 15 punti percentuali purché ricorra una delle seguenti condizioni:

- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, fatto salvo i diritti di privativa.

4. Quali sono le tempistiche relative alla fase di valutazione delle proposte progettuali?

La tempistica delle valutazioni delle proposte di progetto, nonché di pubblicazione delle graduatorie sono disciplinate dall'art. 11 dell'Avviso. In particolare, al comma 8, è previsto che "entro 45 giorni dall'avvio delle valutazioni di cui al comma precedente, coincidente con la data di incarico conferito agli esperti da parte di CSEA, gli Esperti, coordinati da CSEA, valutano tutti gli elementi al fine di predisporre la graduatoria finale salvo proroghe - motivate da necessità procedurali - autorizzate dal MASE". Ai sensi del successivo comma 12, la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito ufficiale del MASE entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni e nella Gazzetta Ufficiale.

5. Quali sono la modalità di rendicontazione dei costi in fase di SAL (Stato di Avanzamento)?

Le modalità di rendicontazione sono dettagliate nell'allegato E dell'Avviso.

6. Qual è la data di inizio del periodo di eleggibilità delle spese? Vi sono differenze per quanto riguarda gli organismi di ricerca relativamente alla data di inizio del periodo di eleggibilità delle spese?

Le spese sono ammissibili, indipendentemente se riferite ad imprese o organismi di ricerca, se sostenute successivamente alla data di avvio delle attività in conformità con quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera h).

7. È necessario formare un'associazione temporanea di impresa per sottomettere la proposta progettuale?

No, come previsto dall'art. 4 dell'Avviso, non è necessario formare un'associazione temporanea di impresa, in quanto la proposta progettuale deve esser presentata da una compagine formata da almeno due partner. Deve essere individuato il soggetto Capofila, a cui tutti i partecipanti della compagine devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza.

8. Sono ammissibili i costi di personale di società collegate? Sono eventualmente rendicontabili come costi di personale o come costi di consulenza infra-gruppo?

I costi ammissibili devono essere strettamente connessi al progetto approvato, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili.

La voce di costo "costi di personale" comprende i soli costi del personale lavoratore per la società partner del progetto, dipendente o non dipendente. Per personale dipendente si intende personale con contratto a tempo indeterminato, nonché quello con contratto a tempo determinato; per personale non dipendente si intende personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente e costi riferiti ad altre tipologie di contratti. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative in modo continuativo.

I costi per servizi di consulenza comprendono i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionati a terzi (soggetti diversi dall'assegnatario), con appositi contratti, e non possono superare il 35% del costo totale delle attività svolte nel periodo di rendicontazione.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla sezione "Sezione IV – Costi ammissibili: tipologia e modalità di rendicontazione" dell'allegato E.

9. Con riferimento all'Allegato B all'Avviso "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto", cosa deve essere considerato, ai fini del calcolo della dimensione di impresa, nella definizione degli "occupati (ULA)", del "fatturato" e del "totale di bilancio"?

Ai fini del calcolo della dimensione di impresa e con riferimento alle definizioni di "occupati (ULA)", "fatturato" e "totale di bilancio" si deve fare riferimento a quanto disposto dal D.M. del 18 aprile 2005.

10. Una compagine progettuale può essere formata solida aziende parte dello stesso gruppo?

No, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, "La compagine progettuale non può essere costituita da sole imprese appartenenti allo stesso gruppo",

11. È previsto un template per l'accordo tra i partner oppure questo sarà a discrezione dei singoli?

Non è previsto un template per l'accordo. Il testo dell'accordo dovrà comunque regolamentare i rapporti tra le parti, le relative responsabilità e le procedure per lo svolgimento del progetto e per la distribuzione del

contributo in accordo con quanto definito nell'Avviso.

12. È possibile presentare una variante di progetto in corso d'opera che, in caso di richiesta di proroga, preveda l'introduzione dello stato di avanzamento intermedio, qualora non fosse già stato previsto in fase di proposta di progetto?

La richiesta di proroga del progetto deve essere presentata ai sensi dell'allegato F "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto" se in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, dell'Avviso. Con la presentazione di tale richiesta, in aggiunta al nuovo cronoprogramma, può essere definito uno stato di avanzamento intermedio, qualora non fosse già inizialmente previsto nella proposta di progetto. Se lo stato di avanzamento fosse già stato previsto in fase di proposta di progetto, è possibile rimodularne le tempistiche in base alla richiesta di proroga.

In ogni caso, non è possibile prevedere più di uno stato di avanzamento intermedio.

13. Per quanto riguarda le attività di Studio di Fattibilità, si intendono realizzate dai partners del progetto? In tal caso, ogni partner può rendicontarne una parte e c'è eventualmente un limite massimo di ore?

Le attività che saranno classificate come *studio di fattibilità* devono essere organizzate in LA dedicate e devono essere svolte dal soggetto responsabile della LA medesima, così come avviene per le attività classificate come ricerca industriale e sviluppo sperimentale. I limiti devono tener conto di quanto previsto dall'avviso in termini criteri di valutazione e di definizione di TRL di partenza e arrivo.

14. Il giovane coordinatore (o coordinatrice) di età inferiore ai 35 anni può essere anche presente in libro paga dell'Università partner o deve essere necessariamente assunto dal capofila?

Il coordinatore del progetto deve essere un soggetto facente parte del personale del soggetto Capofila (di cui alla tipologia A.1 o A.2 dell'allegato E, sezione IV, dell'Avviso) e i relativi costi dovranno essere preventivati dal Capofila secondo quanto previsto dall'Allegato E dell'Avviso.

15. Esistono indicazioni specifiche per la redazione del Piano Rischi?

Il piano dei rischi dovrà essere redatto in conformità con quanto previsto nell'Allegato B - Modello per la compilazione della domanda e della proposta di progetto.

16. In caso di modifiche societarie intercorse tra la presentazione della domanda di contributo e le fasi successive, come bisognerà procedere?

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), dell'Avviso "*Il beneficiario del contributo, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, è obbligato a comunicare ogni variazione che possa cambiare lo stato dei fatti che permette l'accesso al finanziamento o dalla quale possa dipendere il calcolo del contributo (ad esempio: passaggio da piccola a media impresa, etc.)*".

È possibile quindi procedere nelle seguenti modalità:

- Qualora intervenissero modifiche societarie tra la presentazione della domanda di contributo e l'eventuale stipula dell'Accordo per l'avvio delle attività, sarà necessario informare tempestivamente via PEC il Ministero e CSEA agli indirizzi: pif@pec.mase.gov.it; rds@pec.csea.it.
- Qualora le modifiche intervenissero successivamente alla stipula dell'Accordo, bisognerà far riferimento a quanto previsto nell'allegato F dell'Avviso, Sezione I, lettera d), che dispone "*E' consentito presentare richiesta di varianti anagrafiche e societarie non oltre 90 giorni prima della data prevista di conclusione del progetto mediante specifica richiesta attraverso la Piattaforma Bandi MI*".

17. È possibile inserire in piattaforma più di un firmatario per ente? Ad esempio, che il mandato al capofila sia firmato dal legale rappresentante e la proposta di progetto da un suo delegato?

No, non è possibile prevedere più di un firmatario per soggetto nella piattaforma e il firmatario deve necessariamente coincidere con il dichiarante. Nel caso specifico, il delegato dichiarante potrà quindi firmare la dichiarazione di cui all'allegato C e i relativi allegati e avrà la possibilità di caricare il mandato di rappresentanza originale firmato dal legale rappresentante nel campo.

18. L'accordo di collaborazione fra partner può essere stipulato dopo la presentazione della proposta di progetto?

Sì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6, fermo restando la necessità di descriverne i contenuti nelle apposite sezioni della proposta di progetto e di garantirne la stipula prima dell'eventuale firma dell'Accordo.

19. Quanto durerà la fase di valutazione preliminare (di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)?

La fase di valutazione preliminare avverrà ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., ossia di 30 giorni, salvo eventuale soccorso istruttorio.

20. Al fine di valutare la durata del progetto da indicare nella proposta, esiste un'indicazione circa la data di possibile inizio dei progetti, considerato che questi ultimi devono terminare entro il 31/12/2026?

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. h), l'avvio delle attività deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro 15 giorni dalla stipula dell'Accordo di cui all'Articolo 13, corrispondente al tempo T_0 del cronoprogramma; la data effettiva di avvio delle attività dovrà essere indicata nel medesimo Accordo.

21. Al momento della stipula dell'Accordo con il MASE, il Capofila può richiedere la quota del contributo a titolo di anticipo - nel limite massimo del 30% dell'intero ammontare - presentando contestualmente un'idonea garanzia. Tale garanzia deve essere presentata esclusivamente dal Capofila?

Ai sensi dell'art. 14, comma 3, dell'Avviso, a garanzia dell'importo erogato a titolo di anticipo ciascun beneficiario richiedente l'anticipo dovrà presentare una cauzione autonoma a prima richiesta di importo pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo.

22. Nell'Allegato B1, Parte I "Identificazione dei soggetti", Sezione 1 "Dati soggetto" (da duplicare per ogni soggetto della compagine), la seconda tabella relativa al "Personale azienda" è da compilare esclusivamente dai soggetti aziendali? Ad esempio, nel caso in cui la compagine progettuale fosse composta anche da un Organismo di ricerca, quest'ultimo non deve compilare la suddetta tabella?

La tabella relativa al "Personale azienda" deve essere compilata in caso di impresa associata/collegata al fine di indicare i soggetti che detengono una quota del 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Di conseguenza, il soggetto Organismo di ricerca non deve compilare il suddetto campo.

23. Nell'Allegato B1, Parte I "Identificazione dei soggetti", Sezione 1 "Dati soggetto", gli Organismi di Ricerca devono compilare il penultimo punto denominato "Elementi per la qualificazione tecnico-scientifica del soggetto sul tema di ricerca"?

Sì, la sezione deve essere compilata obbligatoriamente anche dagli Organismi di Ricerca. In particolare, è necessario riportare gli elementi che si ritengono funzionali al fine della successiva valutazione. L'elenco puntato riportato nel box dell'allegato B1 ha lo scopo di guidare il compilatore della scelta di tali elementi caratterizzanti.

24. Nell'Allegato B1, Parte I "Identificazione dei soggetti", Sezione 1 "Dati soggetto", l'ultimo punto chiede

se “Si intende inserire un allegato riguardante gli elementi per la qualificazione tecnico-scientifica sul tema?” (PDF di massimo 10 pagine). Cosa dovrebbe contenere tale allegato?

L'allegato può contenere, a discrezione del proponente, informazioni aggiuntive che si ritengono utili per attestare la qualificazione tecnico scientifica sul tema del proponente stesso.

25. Nell'Allegato B1, Parte I “Identificazione dei soggetti”, Sezione 2 “Dati dei referenti” è richiesto di inserire i dati del soggetto firmatario della documentazione, che può essere il Legale rappresentante oppure il Procuratore speciale. Nel caso di Università, si ritiene ammissibile che il firmatario della documentazione sia un Direttore di Dipartimento, il quale ha ottenuto delega alla sottoscrizione delle proposte progettuali per la richiesta di finanziamenti tramite un Decreto Rettorale?

Come indicato nella suddetta sezione dell'Allegato B1, qualora il firmatario della domanda sia un procuratore speciale, è necessario allegare il relativo atto di conferimento della procura.

Il documento può essere caricato nella piattaforma informatica, nella sezione degli allegati “Atto di delega o procura legale rappresentante”. La verifica dei contenuti delle deleghe e delle procure è prevista nella fase preliminare di valutazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), dell'Avviso.

26. L'allegato C “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” è l'unico allegato che i soggetti partner sono tenuti a presentare unitamente alla domanda di sottomissione?

No, sono necessari ulteriori allegati, dipendenti dalle scelte operate in fase di presentazione della proposta di progetto, ai sensi di quanto previsto nell'Avviso e quanto descritto nella Guida utente della piattaforma informatica.

27. Ai fini dell'implementazione del progetto (scale-up), è consentito cumulare il finanziamento relativo all'Avviso pubblico con altre fonti di finanziamento?

Ai sensi dell'art. 9, comma 8, “le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, G.U.R.I DEL 15.12.2023 (De minimis), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER”.

28. Un consorzio di ricerca che ha un proprio laboratorio accreditato alla rete di alta tecnologia regionale, può presentarsi come EPR visto che la disciplina di riferimento non chiarisce completamente questo aspetto?

Per EPR si intendono gli Enti di ricerca pubblici vigilati dalla Pubblica Amministrazione. Gli EPR sono individuati dal Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i..

29. Una PMI può candidarsi quale organismo di ricerca se tra i propri soci ha un'Università?

No, se è una PMI non è un organismo di ricerca, indipendentemente dalla natura dei propri soci.

30. Le attività di Project Management del progetto, incluso il coordinamento tecnico ed amministrativo/finanziario del progetto sono attività finanziabili? Sotto quale tipologia di attività vanno classificate (Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Studi di Fattibilità)?

Le attività di Project management non devono essere confinate in una linea di attività dedicata, ma possono essere distribuite nelle LA secondo opportuna classificazione, fermo restando che in fase di valutazione tecnico-

economica, gli Esperti potranno valutare una riclassificazione di tali attività, al fine dell'ammissibilità delle stesse. Si sottolinea, che, ai sensi dell'Allegato E dell'Avviso, i costi del personale per il coordinamento amministrativo-finanziario e del personale di supporto amministrativo/segretariale sono considerati ricompresi nelle "Spese generali supplementari".

31. Le attività di Comunicazione e Disseminazione/Divulgazione dei risultati, sotto quale tipologia di attività vanno classificate tra Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Studi di Fattibilità?

Le attività di comunicazione e disseminazione/divulgazione dei risultati possono essere distribuite nelle varie LA da cui enucleano, secondo opportuna classificazione (RI: Ricerca Industriale; SS: Sviluppo Sperimentale; SF: Studio di Fattibilità), fermo restando che in fase di valutazione tecnico-economica, gli Esperti potranno valutare una riclassificazione di tali attività, al fine dell'ammissibilità delle stesse.

32. Le attività di analisi e protezione della proprietà intellettuale sono attività finanziabili nell'ambito del bando, essendo i brevetti costi eleggibili?

Qualora sia affermativo, sotto quale tipologia di attività vanno classificate tra Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Studi di Fattibilità?

Nei costi D) di cui alla sezione IV dell'allegato E, sono compresi i costi di acquisizione di competenze tecniche e di brevetti da fonti esterne, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Invece, i costi sostenuti per la brevettazione sono ricompresi nella voce C.2 – Open science, informazione, pubblicità e diffusione correlate alle attività di progetto dell'Allegato E.

Le spese accessorie (deposito brevetti, redazione del brevetto, etc.) sono ammissibili solo se capitalizzate nel costo di produzione del brevetto stesso.

Le attività di analisi e protezione della proprietà intellettuale possono essere assegnate alle varie LA da cui enucleano, secondo opportuna classificazione, fermo restando che in fase di valutazione tecnico-economica, gli Esperti potranno valutare una riclassificazione di tali attività, al fine dell'ammissibilità delle stesse.

33. Quali sono i requisiti e le tempistiche per richiedere una proroga di un progetto, tenendo conto delle scadenze e delle percentuali di avanzamento dei lavori?

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Avviso, la richiesta di proroga è ritenuta ammissibile qualora concorrano i seguenti requisiti:

- la richiesta deve essere presentata ai sensi di quanto previsto nell'allegato F "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto*";
- la richiesta deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di fine progetto;
- il costo totale delle linee di attività concluse alla data di presentazione della richiesta di proroga è pari al 30% del costo totale del progetto. Sarà quindi necessario presentare, contestualmente alla richiesta di proroga, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti tale requisito. Il periodo di eleggibilità dei costi delle Linee di attività concluse e oggetto della dichiarazione sarà di conseguenza compreso al massimo tra la data di avvio delle attività del progetto e la data di presentazione della richiesta di proroga.

34. I costi derivanti da contratti con titolari di borse di studio per attività di ricerca, in quale categoria di costi sono ricompresi?

I costi di personale derivante da rapporti di para-subordinazione come i contratti con titolari di borsa di studio e titolari di assegni di ricerca, qualora sia espressamente prevista la partecipazione al progetto per lo svolgimento delle relative attività, sono preventivati e rendicontati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto alla voce A.2. - Personale non dipendente (Co.Co.Co., Ricercatori, Borsisti) dell'Allegato E.

35. Il Coordinatore di progetto coincide con il Referente del Capofila di cui all'Allegato B1? È necessario che il Capofila dia l'incarico di Coordinatore di progetto con un atto da allegare alla presentazione della proposta?

Il Coordinatore di progetto coincide con il Referente del Capofila e deve essere indicato nella sezione dedicata all'interno della proposta di progetto allegata alla domanda di contributo (ai sensi di quanto previsto all'allegato B1 dell'Avviso). Non è necessario allegare un apposito atto di incarico.

36. Le fondazioni riconosciute a maggioranza universitaria possono partecipare alla compagine progettuale?

Dipende dalla natura, dall'attività e dagli scopi delle fondazioni; in tal senso valgono le definizioni di imprese e di organismo di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'art. 1 dell'Avviso pubblico.

37. Nell'ambito della stessa tematica, è possibile che un soggetto sottometta, con il ruolo di Capofila, una proposta progettuale e, come partecipante, partecipi alla compagine progettuale di altre proposte?

Sì. L'Avviso pubblico, all'articolo 4, comma 5, limita la sottomissione di più proposte da parte dello stesso *Capofila* nell'ambito della *stessa tematica*.

38. È possibile partecipare, per una singola impresa, con più di una sede operativa laddove almeno una delle due abbia capacità produttiva in Italia pari almeno al 5% del fatturato complessivo?

Sì, come previsto dall'articolo 4, comma 8, lettera d). Detto requisito deve sussistere al momento del pagamento del contributo.

39. Dove è possibile descrivere o caricare l'accordo di collaborazione tra i partecipanti alla compagine?

L'accordo di collaborazione può essere caricato nella sezione Allegati (si veda il "manuale per la presentazione del progetto" disponibile sulla piattaforma informatica). Gli elementi generali possono essere riportati negli opportuni box della sezione 5 dell'allegato B.1 dell'Avviso.

40. È presente un template da utilizzare per redigere l'Atto di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila tra i partecipanti della compagine progettuale? Quali contenuti specifici devono essere presenti nel suddetto Atto?

No, non è previsto un format. Nell'Allegato C dell'Avviso, si dichiara di "conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Avviso", pertanto il mandato deve essere conferito nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso stesso.

41. Il soggetto in forza al Capofila che dovrà effettuare la registrazione sul portale CSEA può essere individuato nel Coordinatore di progetto o altro soggetto (sempre personale dipendente della Capofila)?

L'utente che crea una nuova proposta dovrà confermare di agire per conto del soggetto Capofila come rappresentante designato per il progetto dal soggetto capofila (si veda il "manuale per la presentazione del progetto" disponibile sulla piattaforma informatica).

42. È possibile allegare versioni più dettagliate per le sezioni che sulla piattaforma CSEA hanno un limite di caratteri?

No, non è possibile allegare documenti aggiuntivi che dettagliano ulteriormente gli elementi tecnico- economici della proposta, ad eccezione delle immagini richiamate nella proposta stessa. Ulteriori documenti o dettagli riportati fuori dalla proposta di progetto (così come prevista dall'Avviso) non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.

- 43. Al punto 3 “Sedi operative” del documento “Allegato B.1 Modello per la compilazione” troviamo l’indicazione “In questa scheda vanno inseriti i dati delle sedi operative interessate allo sviluppo del progetto”. In piattaforma CSEA è possibile inserire una sola sede operativa per lo sviluppo del progetto. Come bisogna comportarsi nel caso in cui più di una sede (o dipartimenti universitari) sia coinvolta nelle attività del progetto?**

È possibile indicare la sede principale per ogni proponente facente parte della compagine. È possibile eventualmente indicare direttamente nei box della proposta di progetto eventuali ulteriori sedi.

- 44. Nel caso in cui in uno stesso WP collaborino diversi soggetti o nel caso in cui sussistono diverse attività di diversa classificazione (RI, SS, SF), è necessario articolare in più linee di attività che si distinguono per soggetto coinvolto e classificazione?**

Ai sensi dell'allegato E dell'avviso, “per ogni LA deve essere definito un solo soggetto responsabile, individuato in uno dei soggetti proponenti, al quale sono assegnati i relativi costi preventivati per l'esecuzione della LA”. E inoltre “Per ogni LA deve essere indicata la tipologia di attività tra Ricerca industriale (RI) Sviluppo sperimentale (SS) o Studi di fattibilità (SF).”

- 45. È possibile rendicontare ammortamenti relativi a strumentazione già in libro cespiti (considerando la quota di ammortamento relativa all'utilizzo della strumentazione per le attività di progetto)?**

È possibile, ai sensi dell'Allegato E, preventivare e quindi rendicontare i costi relativi a strumenti e attrezzature specifiche di ricerca intesi come costi funzionali per la realizzazione di prototipi, dimostratori e impianti pilota, e strumenti e attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, di nuovo acquisto e nuovi di fabbrica, dotate di autonomia funzionale ed acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi concessionari di zona (ritenendo esclusa ogni forma di mera intermediazione commerciale). Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dall'allegato E.

- 46. È possibile rendicontare tra le spese di personale un tecnico di laboratorio?**

Sì, se è direttamente coinvolto nelle attività di ricerca del progetto e solo per le ore effettivamente prestate alle attività di ricerca del progetto.

- 47. Sono ammissibili i costi relativi al “numero di ore equivalenti” di un dottorando messo a disposizione per le attività relative al progetto da un Organismo di ricerca non facente parte della compagine progettuale, ma con la quale il membro della compagine che espone tali costi ha già in essere un accordo?**

No, il personale rendicontabile nella voce di costo “Costi di personale” deve essere direttamente contrattualizzato dal soggetto partecipante al progetto. A seconda della tipologia di accordi, potrebbe essere imputato nella voce D “Costi per servizi di consulenza, acquisizione di competenze tecniche, brevetti “. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dall'allegato E.

- 48. C'è un limite al numero di proposte progettuali, relative alla stessa tematica, a cui un'impresa può partecipare in qualità di partecipante alla compagine progettuale?**

No. L'Avviso pubblico, all'articolo 4, comma 5, limita la sottomissione di più proposte da parte dello stesso *Capofila* nell'ambito della *stessa tematica*.

49. Sono rendicontabili i costi di personale distaccato?

L'Allegato E non fa differenziazioni tra personale distaccato o in sede; ciò che è richiesto è che il personale sia direttamente impegnato sulle attività di progetto e che il costo sostenuto sia effettivamente sostenuto dal soggetto assegnatario del progetto. Infatti, il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto.

50. Oltre al Capofila, possono altri membri del consorzio avere accesso alla piattaforma per la sottomissione del progetto (sempre con lo SPID personale di ognuno?)

Il progetto può avere più compilatori. Il compilatore principale può assegnare i diritti ad altri utenti seguendo le istruzioni presenti sul manuale presente sulla piattaforma informatica.

51. Nel caso in cui un'azienda, in base all'ultimo bilancio approvato (2023) rientri nella categoria delle "piccole imprese", ma da dati del previsionale di bilancio 2024 l'Azienda ha i requisiti per essere considerata "media impresa", è possibile attestare il possesso dei requisiti per essere capofila?

Come specificato dalla nota 6 a pagina 4 dell'allegato B1 per il calcolo della dimensione di impresa "I dati devono essere riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile".

52. Quali tipologie di accordi di collaborazione tra i partecipanti alla compagine progettuale sono considerati ammissibili?

Deve trattarsi di un accordo che rispetti i termini e i vincoli dell'Avviso pubblico e deve essere coerente con quanto previsto nella proposta progettuale.

53. In merito al: Allegato B.1, sezione I Identificazione dei soggetti, 1.Dati soggetto:

- **il numero di occupati ULA, deve essere riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato? Oppure il loro numero viene considerato alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione?**
- **il numero di addetti ad attività di R&S deve essere comprovato con una documentazione dedicata?**

Il numero di occupati ULA deve essere riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, infatti come specificato dalla nota 6 a pagina 4 dell'allegato B1 per il calcolo della dimensione di impresa "I dati devono essere riferiti all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile".

La dichiarazione del numero di addetti ad attività di RCS è richiesta ai sensi del DPR 445/2000.